

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1977

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888).

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	Pag. 578
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	578
LUZZATO CARPI (PSI), relatore alla Commissione	578

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	564, 566, 568 e <i>passim</i>
ALETTI (DC)	566

GRASSINI (DC)	Pag. 568, 571, 574 e <i>passim</i>
LI VIGNI (PCI)	567, 571, 573 e <i>passim</i>
LUZZATO CARPI (PSI)	568, 577
PANDOLFI, ministro delle finanze	569, 571, 574 e <i>passim</i>

TARABINI (DC)	567
VISENTINI (DC), relatore alla Commissione	564 572, 574 e <i>passim</i>

« Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 » (998) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	558, 560, 562 e <i>passim</i>
ALETTI (DC)	562
ASSIRELLI (DC)	562
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	562, 563
CIPPELLINI (PSI)	561, 562
GRASSINI	563
LI VIGNI (PCI)	560
RICCI (DC), relatore alla Commissione	558, 562

« Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto » (1020) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	577
MARANGONI (PCI)	577

6^a COMMISSIONE44° RESOCONTO STEN. (14^l dicembre 1977)

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648** » (998) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I, relatore alla Commissione. In occasione della grave calamità che colpì il Friuli nel 1976 il Governo, tra gli altri provvedimenti, ritenne di dover chiedere anche al CONI, quale massima espressione dell'organizzazione delle attività sportive nel nostro paese, di contribuire alla riparazione dei danni causati dal disastro e al superamento del disagio provocato dal sisma a quelle benemerite popolazioni, destinando una quota dei proventi del Totocalcio a favore delle popolazioni del Friuli. L'importo della giocata della schedina del Totocalcio fu pertanto aumentato di 25 lire per colonna, che furono destinate espressamente alle esigenze della popolazione friulana. L'aumento del costo della schedina, indipendentemente dalle valutazioni sulla destinazione, che evidentemente sfuggiva ai giocatori, i quali dimenticano rapidamente le esigenze di carattere più generale per alimentare speranze più particolari, determinò immediatamente e progressivamente, e con carattere di continuità, una riduzione del numero delle colonne giocate.

Va precisato che la materia del concorso Totocalcio è disciplinata dalla legge n. 1117 del 1965, conosciuta come « legge *fifty-fifty* », la quale stabilisce che il provento delle giocate del Totocalcio sia diviso in questa maniera: 38 per cento al monte premi, 26,5 per cento — costituito da una imposta unica — a favore dell'erario, 26,5 per cento a favore del CONI e 9 per cento per spese di gestione (che in effetti è però l'8 per cento, in quanto l'1 per cento è destinato ad alimentare i fondi per l'Istituto del credito sportivo). Tra il 1976 e il 1977 il numero delle colonne giocate è passato da 663 milioni a 597, con una diminuzione di 65 milioni; l'incasso complessivo del concorso è passato da 93 miliardi a circa 83,5, con una differenza in meno di circa 9 miliardi; il monte premi da 64 miliardi è sceso a 61 miliardi, con una riduzione di 3 miliardi; la quota a favore del CONI da 44 miliardi è scesa a 42; il provento dell'imposta unica da 45 miliardi è sceso a 43; la somma da destinare a spese di gestione da 15 miliardi è scesa a 14, con una minore entrata di 739 milioni. Volendo essere sereni, dobbiamo concludere che, a fronte di una minore entrata a favore dell'erario e del CONI, ha corrisposto una certa contribuzione aggiuntiva — ma di importo assai inferiore — a favore del Friuli.

Nel frattempo, dopo una prima fase di aiuti di pronto intervento, di sottoscrizioni, di offerte da varie parti, il Governo ha deliberato con leggi particolari, che il Parlamento ha approvato, finanziamenti organici per la ricostruzione del Friuli. A questo punto, essendosi — vorrei dire — canalizzata la quota degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, il Governo si è posto il problema di porre mano anche a risanare in qualche misura — o comunque a impedire che peggiori — la situazione economica nella quale si è venuto a trovare il CONI. Infatti, rispetto alle previsioni delle entrate, il CONI ha dovuto registrare un *deficit* notevole, di alcuni miliardi, disavanzo che, se perdurasse l'attuale situazione, sarebbe destinato a ingigantire, ponendo il CONI nella condizione di non poter assicurare lo svolgimento, il finanziamento e l'organizzazione delle attività

sportive, che nel nostro paese fanno carico a quest'organismo.

Come ho dovuto constatare con somma meraviglia e sorpresa, le attività sportive nel nostro paese non sono intese come un servizio sociale reso alla collettività (certo di non trascurabile importanza e di non trascurabili effetti e conseguenze, ove si pensi che esse rappresentano un punto di scarico delle tensioni sociali che molte volte attanagliano la popolazione e che possono esplodere in forme di violenza ben diverse dal semplice sfogo dovuto all'entusiasmo nelle attività sportive), mentre in una società civile, organizzata e progredita rappresentano uno dei mezzi che pedagoghi, sociologi, tecnici, politici indicano come uno degli strumenti di elevazione non solo fisica, ma anche morale, e di conservazione dei valori di una società. Mi limiterò a dirvi, per una recente diretta esperienza (torno ora dal Sud Africa), di aver potuto accertare che nella sola città di Johannesburg esistono 36 campi di golf pubblici (tra campi per i bianchi e campi per i neri), 62.000 campi da tennis, alcune migliaia di campi da rugby, 700 campi di football. E basterebbe fare una passeggiata lungo le strade inglesi per vedere quanti campi di football esistono; così anche nei paesi dell'Est, dove l'attività sportiva è posta, in ordine d'importanza, sullo stesso piano delle attività educative e della salute pubblica. Il fatto che le attività sportive nel nostro paese siano finanziate in una forma, teoricamente per lo meno, a carattere aleatorio mi lascia estremamente sorpreso e preplesso. Certo la situazione economica attuale, con i riflessi connessi, non suggerisce nella maniera più assoluta di studiare qualche diverso rimedio, che purtroppo aggraverebbe le finanze dello Stato. Presento pertanto un ordine del giorno, il cui testo consegno al Presidente, con il quale in particolare invito il Governo affinché, in una migliorata situazione economica, venga dato più credito e spazio alle attività sportive e si trovi la maniera di finanziarle più adeguatamente.

Ritenuto ovviamente che l'entrata in vigore di disposizioni legislative ordinarie, con i relativi finanziamenti programmati a breve, medio e lungo periodo, abbia inteso in qual-

che misura coprire l'arco delle esigenze prossime e future della regione friuliana, e non potendosi, d'altra parte, con un provvedimento amministrativo ripristinare il precedente costo delle colonne giocate, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 998, che la Camera dei deputati ha approvato il 17 novembre 1977, con il quale si abolisce il diritto speciale introdotto nel 1976. In sede di discussione alla Camera dei deputati non vi è stato alcun dissenso su questa parte del provvedimento. Unica novità introdotta è stata che, mentre il disegno di legge originario parlava soltanto del Totocalcio, con un emendamento accolto dal Governo la soppressione del diritto speciale è stata estesa anche alle giocate del Totip e dell'Enalotto.

In sede di Commissione bilancio sono emerse perplessità in ordine alla copertura di cui all'articolo 2, nel quale si stabilisce che alla minore entrata derivante per l'anno 1977 dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi, disposto con decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1977. In considerazione di tali perplessità, la Commissione bilancio aveva chiesto un rinvio per esprimere il parere, avendo ritenuto l'opportunità di ottenere dal Governo maggiori elementi di informazione. Ieri la Commissione bilancio ha avuto i necessari chiarimenti ed ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur non ritenendo la copertura — così credo di aver capito — completamente ortodossa.

Comunque, su questo aspetto del problema, se vi dovessero essere motivi di richieste di chiarimenti, sono senz'altro a disposizione.

Onorevoli colleghi, dopo queste considerazioni, mi permetto di chiedere a voi l'approvazione di questo disegno di legge il quale, oltre a consentire in linea generale al CONI la possibilità di formulare nei termini previsti un proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1978, assicura in qualche misura un aumento delle sue entrate. Anche l'erario dello Stato vedrà lievitare la quota di imposta a suo favore. Infatti, se è vero che ad una riduzione delle giocate corrisponde-

6^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (14^l dicembre 1977)

va una minore entrata di due miliardi e mezzo di lire, è chiaro che aumentando le giocate aumenterà anche questa quota. Quindi, superata in qualche misura la fase della copertura del disavanzo immediato, la prospettiva è che il CONI recupererà le proprie entrate e l'erario si vedrà aumentati i livelli delle entrate, parte delle quali si erano perdute in dipendenza degli effetti psicologici dell'aumento della scheda e della riduzione delle giocate e del monte premi.

Sono un grande estimatore delle conseguenze positive che le attività sportive hanno sulle classi giovanili, e non solo su quelle, nel nostro paese e della funzione sociale dello sport in un paese gravato di tensione. Sono anche convinto che il provvedimento concorrerà in qualche misura ad accrescere l'interesse per lo sport, perchè ha mobilitato larga parte dell'opinione pubblica che effettivamente si riconosce in queste attività e in questi interessi. Ringrazio tutti coloro i quali accoglieranno questo invito e daranno il loro consenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ricci:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 998, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente la abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,

premessa l'opportunità di sottrarre lo sport e le condizioni del suo sviluppo alla aleatorietà delle entrate del concorso pronostici,

considerando che l'approvazione del disegno di legge evita intanto una brusca contrazione dei programmi sportivi,

invita il Governo

a riesaminare il problema del finanziamento pubblico delle attività sportive e motorie nel quadro di un'organica normativa in materia,

a vigilare intanto affinché, nello spirito della legge 23 settembre 1975, n. 1117, le

maggiori entrate derivanti al CONI dal provvedimento siano utilizzate per l'organizzazione delle attività sportive proprie, per la creazione di attrezzature ed impianti necessari agli sport minori, nonchè per una più equilibrata ripartizione delle risorse tra le forze dell'associazionismo sportivo che si riconoscono nelle Federazioni e negli Enti di promozione sportiva ».

0/998/1/6

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Signor presidente, la relazione del collega Ricci ha risolto adesso tutta una serie di dubbi che si erano creati nell'altro ramo del Parlamento e che hanno portato ad un notevole ritardo nell'approvazione di questo provvedimento, dubbi che derivavano, a mio parere, da non sufficiente informazione, come per esempio sul fatto che l'ammontare della giocata rimarrà ad un certo livello; certo, se diminuisse il valore della giocata quello che il collega Ricci prevedeva e che io condivido, cioè un aumento di entrate dello Stato in rapporto ad un maggior numero di giocate, sarebbe vanificato. Per una non sempre completa informazione dubbi erano sorti, ed era giusto che sorgessero, per quanto riguarda il Totip, come se le corse dei cavalli fossero qualcosa di snobbistico contro le quali ci dovessero essere delle crociate fine a se stesse. Le cose, purtroppo, stavano in maniera notevolmente diversa. Gli alleggerimenti della pressione fiscale sulle giocate del Totip avranno un effetto ulteriore rispetto a quello che indicava il collega Ricci: la presenza sui campi di corsa, cioè, dei giocatori clandestini.

Qualche dubbio ha sollevato la questione dell'Enalotto. In altre sedi, quando bisognerà discutere dell'Enal, uno degli enti che scompariranno, approfondiremo il problema. Una volta deciso il problema per il Totocalcio e il Totip, non aveva senso che rimanesse fuori l'Enalotto che, oltre tutto, rispetto alle altre due voci ha un volume di giocate molto inferiore.

Detto questo, siamo favorevoli all'approvazione del testo del disegno di legge. Vor-

rei tuttavia aggiungere alcune considerazioni che partono da valutazioni, che condivido pienamente, fatte dal collega Ricci sull'importanza del fenomeno sportivo nel paese. Credo che non possiamo tacere una certa incomprendimento montata in queste ultime settimane da alcuni organi cosiddetti di informazione i quali hanno preso un po' di petto un fenomeno che è estremamente positivo: il maggior interesse, sia pure nelle doverose distinzioni, che le forze politiche più importanti hanno dimostrato in questi ultimi mesi nei confronti dello sport. Nel senso cioè di vedere nello sport non soltanto un insieme di associazioni più o meno private, ma un qualcosa che deve essere un vero e proprio servizio sociale. Ci sono stati autorevoli organi di stampa (ad esempio la « Gazzetta dello Sport ») nei quali si dava l'impressione agli sportivi che da parte delle forze politiche vi fosse una sorta di tendenza ad arrivare ad una « irizzazione » dello sport. Credo che l'idea di seguire strade di questo tipo sia estranea ai progetti sportivi che sono stati presentati in questi ultimi tempi.

Voler vedere da parte delle forze politiche il valore sociale e civile dello sport e quindi cercare di dare un assetto al problema sportivo nel paese in funzione della sua praticabilità, non significa portare un attacco al CONI, alle società sportive. Il dipingere, come certi organi di stampa sportiva hanno fatto, il mondo delle società sportive, delle federazioni sportive come luogo idilliaco nel quale tutto è bello e perfetto, vuol dire ingannare l'opinione pubblica. Ci sono state federazioni sportive i cui congressi non avevano niente da invidiare alle peggiori tradizioni dei momenti più oscuri delle forze politiche. Quindi, pretendere di difendere la purezza dello sport riferendosi alla difesa *sic et simpliciter* del passato vuol dire non affrontare seriamente quelli che sono i problemi dello sport.

L'atto di buona volontà che il Parlamento fa approvando questo disegno di legge deve essere inteso dal CONI come un invito, perdurando queste entrate, ad agevolare la costruzione, nelle zone povere del Meridione, di impianti sportivi di minor costo ma di maggiore utilizzazione. Inoltre, attraverso questo

provvedimento, speriamo che vengano, non voglio dire privilegiati, ma riconosciuti nella loro funzione sociale gli sport di massa che oggi vengono definiti come sport poveri. Molte volte sono tra l'altro gli unici dai quali riusciamo ad ottenere qualche medaglia e qualche soddisfazione a livello internazionale, che diventano invece sempre più scarse nel mondo dello sport catalogato come sport ricco.

Dando quindi l'approvazione al disegno di legge, ci auguriamo che il CONI, per la sua parte, rivolga con maggiore intensità — anche se miglioramenti ve ne sono stati in questi ultimi tempi rispetto alla situazione che esisteva anni fa — la sua attenzione alle federazioni sportive minori, agli impianti dei centri minori e agli sport « poveri ». Questo provvedimento, infine, sottolinea l'intervento positivo del Parlamento nel campo sportivo e giustifica anche le minori entrate, anche se concordo con quanto detto dal collega Ricci, che cioè gran parte di queste minori entrate saranno recuperate attraverso la lievitazione delle giocate.

C I P E L L I N I. Questo provvedimento, che è stato licenziato dalla Camera dopo molte discussioni e alcune traversie, è arrivato alla nostra Commissione dopo una sosta e quindi una meditazione piuttosto lunghe presso la Commissione bilancio. È pertanto un provvedimento che lascia qualche perplessità. Questo non significa che noi voteremo contro, però dobbiamo dire che le perplessità, per quanto ci riguarda, consistono soprattutto nell'ottimismo del relatore quando dice che la diminuzione della giocata porterà ad un aumento delle giocate stesse. Secondo me, il Totocalcio invecchia come tutti i giochi e quindi bisognerà trovare qualche altro sistema se si ritiene erroneamente — e per questo sono d'accordo anche sull'ordine del giorno del collega Ricci — che l'attività sportiva debba essere finanziata attraverso le scommesse, e che pertanto l'organo che presiede all'attività sportiva debba vivere perchè gli italiani sono un popolo di scommettitori.

La nostra preoccupazione è che occorrerà affrontare seriamente il discorso del finan-

6^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (14^a dicembre 1977)

ziamento delle attività sportive, non più incentrato soltanto sulle scommesse al Totocalcio e al Totip. In proposito mi pare che il Totocalcio sia interamente controllato dallo Stato, mentre credo che il Totip sia un'organizzazione a carattere privatistico.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è una diversificazione per quanto riguarda la destinazione: una parte dei proventi del Totocalcio va al CONI, e di quelli del Totip una parte è devoluta all'UNIRE.

PRESIDENTE. Anche l'UNIRE è un ente pubblico.

CIPPELLINI. Comunque, a mio parere, difficilmente si registrerà quell'incremento di entrate sperato attraverso l'aumento delle giocate.

È certo, però, che in questa operazione chi ci rimette è il fisco, se è vero che la copertura è garantita attraverso le maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi, maggiori entrate che avrebbero potuto avere un'altra destinazione. Nonostante queste perplessità, voteremo comunque a favore del provvedimento.

Ricordo che il collega Li Vigni ha accennato alle varie federazioni che fanno parte del CONI, e nelle quali non tutto è idilliaco. Le osservazioni fatte e le perplessità manifestate ci consentiranno di riprendere quest'argomento, anche sulla base dell'ordine del giorno presentato dal relatore.

ALETTI. Vorrei valutare il provvedimento sotto un'ottica diversa, in relazione all'occupazione che produce. Nel settore dell'ippica, per esempio, sono occupate 30.000 persone, in forme varie, dall'allevamento agli artieri. Una maggiore sovvenzione agli impianti sportivi mette in moto tutta una produzione (pensiamo alle varie attrezzature), che impiega manodopera.

ASSIRELLI. Per le ragioni esposte dal relatore e ribadite nella sostanza anche dai senatori Li Vigni e Cipellini, anche il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche considerazione di carattere personale, riallacciandomi alle osservazioni fatte nel corso della discussione, tutte pertinenti alla nostra visione dell'importanza delle attività sportive, un settore che ha una funzione strettamente connessa con lo sviluppo fisico e morale della gioventù. Non posso che valutare positivamente ogni iniziativa in questo settore, che non può che contribuire ad evitare determinati mali morali da cui è investita la società, particolarmente in questo momento (come il pericolo della droga), che preoccupano tutti i genitori. Ritengo che debba essere fatto ogni sforzo in questa direzione. E il Governo dovrebbe essere sollecitato soprattutto a tenere conto delle esigenze degli enti locali in ordine alla realizzazione di impianti sportivi. Dovremmo auspicare in particolare che siano date maggiori possibilità anche all'Istituto per il credito sportivo, perchè mediante esso gli enti locali possano ottenere crediti agevolati, attuando impianti sportivi che, altrimenti, non potrebbero realizzare, data la scarsità di propri mezzi finanziari. E non sempre vi è bisogno di spendere grosse somme. Se gli enti locali, soprattutto con il coordinamento delle regioni, potessero impegnarsi in questa direzione, nella realizzazione di piccoli campi sportivi, soprattutto per il calcio, con poca spesa ogni piccolo paese potrebbe avere il proprio campo. Questa sarebbe già una utile struttura di base a disposizione delle piccole comunità, che potrebbe servire per un'attività sportiva, magari grezza, ma che interesserebbe un gran numero di giovani i quali, attraverso quest'attività, trarrebbero indubbi vantaggi non solo di natura fisica, ma anche morale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, credo di aver poco da aggiungere a quanto già detto. Ringrazio gli intervenuti per il contributo e i chiarimenti che hanno portato al dibattito. Condivido perfettamente quanto auspicato dal senatore Li Vigni in ordine al potenziamento delle attrezzature sportive nelle località che ne sono sprovviste e ad una più attenta valuta-

zione delle esigenze degli sport minori, dei cosiddetti sport poveri. Desidererei ricordare, tra parentesi, che nella mia città vi sono oltre trecento giovani che a vario livello praticano il rugby senza alcun contributo se non quello personale. Vanno a giocare pagandosi l'autobus, portandosi la « pagnottella » da casa; proprio in questi giorni per la buona volontà di amici, per non dire di chi vi parla, si è riusciti a dotarli di qualche indumento necessario per la continuazione della loro attività.

Condivido anche le perplessità espresse dal senatore Cipellini, che tuttavia sono superate dal convincimento che, in ogni caso, almeno per ora, è opportuno assicurare quello che c'è, in modo da non peggiorare la situazione. Mentre auspichiamo un potenziamento e un miglioramento delle attrezzature e un maggiore aiuto alle attività sportive minori, non possiamo farci vincere da qualche perplessità per peggiorare le condizioni esistenti. Il fatto che un'attività socialmente così importante sia affidata ad un'entrata tanto aleatoria suscita senz'altro grandi perplessità; ma, ripeto, non possiamo attualmente che formulare auspici i quali potranno concretarsi solo quando la situazione economica generale del paese sarà migliorata. Non possiamo addossare oggi nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

Ringrazio gli intervenuti nel dibattito e rinnovo il mio invito ad approvare il provvedimento.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo atto del consenso espresso dalla Commissione sul provvedimento proposto dal Governo. Il Governo apprezza e condivide tutto quanto è stato detto nel dibattito circa l'opportunità, certamente ormai non più lungamente procrastinabile, di legare il problema fondamentale dello sport ad un finanziamento meno aleatorio ed incerto.

Devo sottolineare che la proposta di abolizione dell'articolo 43 del decreto n. 648 del 1976 è stata avanzata dal Governo solamente quando il Parlamento ha approvato la legge organica per la ricostruzione del Friuli. L'articolo 43 era stato introdotto in un momento eccezionale, alcuni mesi dopo i tragici

avvenimenti occorsi nel Friuli quando era necessario un sostegno finanziario immediato. Approvata la legge organica con finanziamenti più adeguati, il Governo ha ritenuto non più necessario il mantenimento dell'articolo 43.

Poichè anche nell'altro ramo del Parlamento è emersa qualche osservazione circa l'opportunità della riduzione della giocata della schedina mentre al contrario vi è una lievitazione generale dei prezzi, desidero sottolineare che questo provvedimento non esclude per il futuro eventuali aumenti, quindi anche della parte spettante all'erario.

Si è discusso molto nella quinta Commissione del Senato sul problema della copertura in vista di una minore entrata. Certamente ci sarà una minore entrata, ma il maggiore introito attuale era riservato ad un fondo speciale, quindi non si dovrebbe avere un turbamento nell'equilibrio complessivo del bilancio. Comunque è stato ampiamente assicurato da parte del Governo, nella seduta di ieri della 5^a Commissione, che i centosessanta miliardi in più previsti per l'aumento del gettito proveniente dalla vendita dei tabacchi saranno più che sufficienti ove si rendesse necessario colmare le minori entrate.

Detto questo, ringrazio la Commissione e sin da ora esprimo il mio apprezzamento per l'ordine del giorno che dichiaro senz'altro di accogliere.

G R A S S I N I. A titolo personale devo annunciare il mio voto contrario sul disegno di legge, ritenendo contraddittorio attribuire fondi al CONI e allo sport in un momento così difficile per l'economia e per il paese.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Ricci, di cui ho già dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

E approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della

6ª COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

presente legge, è abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

È approvato.

Art. 2.

Alla minore entrata derivante, per l'anno 1977, dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi disposto con decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di

capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Visentini ha già provveduto a far distribuire una relazione scritta ai componenti della Commissione, però ritengo opportuno che vi sia anche una illustrazione orale da parte del relatore.

Quindi prego il senatore Visentini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VISENTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi rammarico di dover sollevare qualche seria perplessità relativamente al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Me ne rammarico perchè mi è stato fatto presente — e posso rendermi conto di ciò, in quanto l'avevo rilevato io stesso in Commissione e poi in Assemblea — il carattere di urgenza di questo provvedimento. Però devo anche aggiungere, con molta sincerità e schiettezza, che da troppo tempo ci troviamo di fronte a sollecitazioni di urgenza che portano a cattivi provvedimenti legislativi o a norme che non sono coerenti con il sistema.

Vengo ora a quelle che sono, nel merito, le mie perplessità sulle modificazioni proposte dalla Camera, alcune delle quali sono formali ed irrilevanti (ed inizierò proprio da queste).

L'articolo 1, ultimo comma, contiene un emendamento formale. Con l'introduzione di un nuovo articolo 5, non abbiamo più il riferimento all'articolo 5, bensì all'articolo 6. Quindi si tratta semplicemente di un coordinamento numerico.

All'articolo 2 troviamo un altro emendamento puramente formale, che può essere tranquillamente approvato, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », le altre: « e successive modificazioni ». Questa è un'aggiunta piuttosto ovvia, ma comunque possiamo accettarla.

All'articolo 3 può essere utile precisare, come ha fatto la Camera, che la disposizione prevista al secondo comma non si riferisce a tutti gli utili percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera d) del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, ma agli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 e percepiti da società o enti di cui all'articolo 2 del suddetto decreto. Questo noi l'avevamo ritenuto implicito, comunque ringraziamo i colleghi della Camera di questa precisazione.

Sorvolo sull'articolo 5 perchè mi soffermo per ora, come ho detto, soltanto sulle modifiche di carattere formale.

Viene poi il nuovo articolo 8, che sarebbe l'ex articolo 7 approvato in prima lettura dal Senato, di cui viene scisso il secondo comma per alcune maggiori precisazioni di carattere formale e sostanziale in ordine alla localizzazione delle aziende. Inoltre, in questa nuova formulazione la riduzione dell'aliquota viene estesa alla fusione tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno. Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 7 fu da noi formulato in Assemblea con una certa fretta, pertanto credo che le precisazioni apportate dalla Camera siano quanto mai opportune. L'unica modifica sostanziale, che ho già menzionato, consiste nell'estensione dell'aliquota ridotta alla fusione tra società aventi sede ed operanti nel Mezzogiorno, e mi sembra anch'essa opportuna. Questa modifica era contenuta in un emendamento del senatore Luzzato Carpi, il quale quindi si considererà soddisfatto.

Mi riservo per il momento di non considerare l'articolo 9, perchè contiene modifiche di sostanza, e passo all'articolo 10, ex articolo 9. Come i colleghi ricordano, la norma governativa dell'ex articolo 9 prevedeva la retroattività della deducibilità dell'INVIM decennale ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle persone giuridiche. La retroattività era prevista dal 1º gennaio 1975, perchè la prima applicazione decennale ebbe luogo nel 1975 con un decreto presidenziale che dava un certo rigore all'applicazione della materia. Con un provvedimento legislativo del 1975 venne estesa poi a tutte le persone giuridiche l'applicazione decennale che era stata, fino a quel momento, limitata alle sole società immobiliari.

Ora, il Senato respinse la norma che prevedeva la retroattività al 1º gennaio 1975 e stabilì che si applicasse la deducibilità con

effetto dal 1º gennaio 1977. La Camera dei deputati è stata meno rigorosa di noi ed ha ritenuto opportuno eliminare quel riferimento al 1º gennaio 1977. Con questa soppressione, senz'altro ci sarà chi solleverà la questione se la norma abbia carattere innovativo o interpretativo. Stabilendo la decorrenza della nuova disciplina dal 1º gennaio 1977, si dava chiaramente carattere innovativo alla norma e, quindi, la deducibilità non era ammessa per gli esercizi precedenti. Invece escludendo qualsiasi riferimento temporale, si lascia agli avvocati e ai giudici di stabilire se la norma avrà o no effetto retroattivo e queste incertezze daranno luogo senza dubbio a contestazioni e a controversie. Succederà allora che i contribuenti si richiameranno proprio al fatto che il Senato aveva stabilito la decorrenza dal 1º gennaio 1977 e che la Camera ha soppresso questa precisazione, per dedurre il carattere interpretativo e non innovativo della norma. Quindi, sostanzialmente, si introduce quell'efficacia retroattiva che si voleva escludere.

Il nuovo testo dell'ex articolo 10, che diventerebbe articolo 11, vuole richiamare esplicitamente la norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, alla quale nel vecchio testo si faceva solo riferimento. Credo che la precisazione sia opportuna e bene hanno fatto i nostri colleghi della Camera a porla in evidenza.

Per quanto riguarda l'articolo 12, ex articolo 11, l'emendamento è inteso a ridurre le spese notarili della metà per l'adeguamento del capitale.

La disposizione dell'articolo 14 è quella dell'ex articolo 12 con riferimento alla nuova numerazione degli articoli.

Due disposizioni mi trovano contrario; una è la nuova disposizione dell'articolo 5 introdotta dalla Camera. Uno dei canoni che, a mio avviso, devono guidare la legislazione tributaria è che essa non deve contenere nessuna indicizzazione. Quando si è parlato in qualche altra occasione di introdurre l'indicizzazione delle aliquote, mi espressi in senso contrario nei termini più duri, per diverse ragioni.

6^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

Costituzionalmente spetta al Parlamento stabilire le aliquote, non all'inflazione, che è sfuggita di mano al Parlamento e, in genere, all'autorità politica. La legge è volontà costante, non volontà storica, la legge vale in ogni momento per quello che è, non per quello che si voleva cinque, dieci, cento anni fa. E quindi, se il legislatore di fronte all'inflazione mantiene le medesime aliquote, vuol dire che il legislatore vuole colpire i redditi con queste aliquote. Non è ammissibile che vi siano adeguamenti che avvengono automaticamente. Questo mito degli indici è una delle cose più inconsistenti che esistano: i conteggi si possono fare sui prezzi all'ingrosso, sui prezzi al minuto, sul costo della vita. Inoltre l'indicizzazione tiene conto non soltanto del fatto inflazionistico, cioè della perdita di valore della moneta, ma di tutti i fatti che possono sopravvenire a modificare i prezzi. Basti pensare al prezzo del petrolio, che non è un fatto inflazionistico, ma un costo reale per le voci che incidono sul costo della vita. Ora, trovare nell'articolo 5 una rilevanza fiscale dell'inflazione per escludere in modo automatico e senza una specifica previsione legislativa determinate plusvalenze in sede di emissione di obbligazioni, vuol dire intaccare in modo gravissimo un principio che in sede fiscale non deve e non può essere intaccato.

Ammettere che la differenza fra valore nominale di emissione dell'obbligazione e un maggior rimborso che viene fatto con riferimento al fatto monetario non costituisca reddito, è di un'estrema pericolosità perchè questo potrebbe portare, e ci porterebbe in sede logica, ad escludere tutte o quasi le tassazioni degli interessi sui depositi e sui conti bancari: perchè gli interessi sui depositi e sui conti bancari vengono remunerati, in periodo di inflazione, a tassi inferiori a quella che è la reale perdita di valore della moneta. Quindi, ammettere una norma di questo tipo vuol dire toccare un principio fondamentale, e dell'innovazione non è possibile prevedere le conseguenze. Questa norma perciò mi trova nettamente contrario.

Per quanto riguarda l'ex articolo 8, che diventerebbe 9, il problema è più formale, ma non soltanto formale. Da parte nostra si da-

va rilevanza ai coefficienti di rivalutazione monetaria ai fini dell'INVIM. Inutile ricordare che la rivalutazione monetaria dei beni aziendali risponde ad una lunga tradizione in quanto doveva servire soprattutto per effettuare gli ammortamenti. Invece è servita in molti casi a coprire le perdite. L'articolo 14 del decreto che disciplina l'INVIM nell'ammettere la detrazione del 4 per cento annuo creava un mezzo di attenuazione della imposta. In sede di progetto governativo della riforma tributaria la detrazione era del 3 per cento. Il Parlamento ritenne di elevarla al 4, però fu sempre chiaro che quel 4 per cento non rappresenta un fatto monetario ma rappresenta una fascia esente. Mi sarebbe perciò sembrato più opportuno mantenere quel 4 per cento con le sue caratteristiche immutate e aggiungere un'ulteriore detrazione del 6, dell'8, del 10 per cento, però sempre tenendola distinta dalla detrazione di cui all'articolo 14, in modo da mantenere al 4 per cento il suo carattere.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A L E T T I . Signor Presidente, pur dividendo gran parte di quanto il relatore ha espresso, nonchè le sue riserve, debbo tuttavia far osservare l'estrema urgenza del provvedimento — il quale, malgrado le modifiche, è stato approvato rapidamente anche dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento — perchè l'attuale situazione di forte stasi del mercato finanziario richiede che sia al più presto facilitata ogni operazione riguardante compravendite di titoli. Nel settore interessato si attende cioè un segno tangibile di decisione politica in favore del mercato azionario e del trattamento fiscale dell'investimento azionario stesso. Ora non so se i tempi a nostra disposizione consentirebbero al provvedimento, qualora lo modificassimo, di ritornare alla Camera ed essere rapidamente approvato in quella sede; per cui mi sembra indispensabile, in questo momento, una meditazione da parte di tutti noi, appunto al fine di andare incontro all'attesa esistente nel paese nei confronti di iniziative legislative di questo genere.

6^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (14^o dicembre 1977)

T A R A B I N I . Desidero associarmi alle considerazioni del relatore a proposito dell'articolo 5. A me pare che un problema come quello della indicizzazione delle obbligazioni vada affrontato in termini generali e non possa essere collocato di soppiatto in un articolo di un provvedimento a carattere fiscale. È un problema che riguarda le obbligazioni e il mercato finanziario nel suo complesso, riguarda il rapporto tra le nuove obbligazioni e quelle in circolazione, che sono state colpite anche troppo; riguarda la situazione generale del mercato creditizio: è quindi un problema che va affrontato con riferimento sia ad aspetti specifici del mercato sia ad aspetti più generali.

Noi, oggi, non abbiamo obbligazioni indicizzate. Sono dette indicizzate quelle Enel ma hanno un'indicizzazione soprattutto marginale e correlata ai tassi di obbligazione di titoli pubblici, o, comunque, ad un andamento di titoli che indicizzati non sono. A me pare pertanto non serio affrontare per questa via un problema vastissimo innestato nella generalità della situazione monetaria e finanziaria. Non possono quindi che esprimere contrarietà nei confronti dell'introduzione di qualcosa che avrebbe il senso di un'anticipazione; ma per avere tale significato necessiterebbe di una valutazione più seria e responsabile, ed in sede più adatta.

L I V I G N I . Ho già avuto modo di esprimere il mio pensiero, nella passata seduta della Commissione, nei confronti di un certo modo di legiferare. Oggi cercherò di essere moderato il più possibile nelle mie osservazioni e rimostranze.

Anzitutto debbo far rilevare, poichè i bollettini delle due Camere sono pubblicazioni ufficiali, che in quello della Camera del 1^o dicembre si legge tra l'altro che l'articolo 2 è stato approvato senza modifiche. Non capisco allora perchè, nell'ultimo comma, alle parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600, » siano state aggiunte le altre « e successive modificazioni ». Credo comunque che tale aggiunta possa essere tolta in sede di coordinamento, non risultandomi, appunto, una modifica in tal senso.

Mi dichiaro d'accordo con le osservazioni del senatore Visentini; credo anch'io che la chiarificazione introdotta all'articolo 3 sia utile, se non proprio indispensabile. Quanto all'articolo 5, mi sembra che il problema rientri in pieno nel contenuto di un ordine del giorno n. 9.894.1 sul trattamento finale di tutti i redditi da capitale da noi approvato e di quello analogo approvato dalla Camera, i quali investono varie questioni che riguardano le obbligazioni di altro tipo, come quelle in discussione, i tassi d'interesse sui depositi e via dicendo. Mi sembra quindi che con il sistema usato con l'articolo 5 si tenda a frammentare la materia, e preferisco non entrare nel merito.

Secondo me l'articolo 5 va stralciato e considerato nel contesto generale di tutto l'assetto della materia, che va affrontato in modo omogeneo; tale contesto verrebbe intaccato se cominciassimo a creare alcune situazioni pregiudiziali. Sono perfettamente d'accordo col relatore anche per l'articolo 9. Comunque la Corte costituzionale esiste per decidere sulle questioni di legittimità delle norme. Per evitare complicazioni maggiori — e considerata la spada di Damocle che ci pende sulla testa — credo che convenga approvare l'articolo così com'è; però, ripeto, concordo col collega Visentini.

Ho poi un dubbio per quanto riguarda l'attuazione della legge. Le ultime righe del secondo comma dell'articolo 9 parlano di « dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa ». Se vogliamo dare un premio anche a quelli che dovevano presentare la denuncia e non l'hanno presentata, per lo meno il Ministero delle finanze sia particolarmente severo ed indaghi a fondo nei loro confronti. Secondo questa formulazione che siamo costretti ad ingoiare, infatti, essi vengono agevolati dopo che è conclamato in una legge che hanno fatto una cosa non giusta.

Sono contrario all'emendamento del Governo che è stato accolto all'articolo 10 del testo della Camera dei deputati. Anzi, onorevole Sottosegretario, mi dolgo del comportamento tenuto dal Governo che ha accettato il testo approvato dalla nostra Commissione per poi andarlo a modificare nel-

l'altro ramo del Parlamento. Ciò non è proceduralmente scorretto, ma non è certo piacevole per noi. Giustifico il fatto che il Governo abbia presentato emendamenti al fine di superare dubbi di costituzionalità, ma in questo caso la Corte costituzionale non c'entra affatto, e per di più l'articolo contiene ora una formulazione peggiore, indubbiamente, di quella originaria. Non menzionare nessuna data è la cosa peggiore che si possa fare, perchè si creano solo problemi di interpretazione e possibilità di discordanze. Sono quindi favorevole a ritornare al testo che avevamo approvato noi in prima lettura. Se qualcuno vuol concedere la retroattività se ne assuma la responsabilità, ma indichi la data. Noi saremmo contrari alla retroattività; ma tutto si può fare tranne che un testo così vago per il quale si verificherebbe tutto quello che ricordava il collega Visentini. Ci sono già tanti ricorsi, controricorsi, richieste di interpretazione che non è proprio il caso di provarne altri. Mi meraviglio che un emendamento di questo genere, che creerebbe problemi all'amministrazione, sia stato presentato dal Governo.

Non mi esprimo invece per quel che riguarda il taglio degli onorari dei notai perchè l'emendamento è stato presentato alla Camera da un appartenente al mio partito; ci penseranno i notai a protestare.

In definitiva, io credo che dobbiamo rimandare alla Camera il provvedimento per superare quelle perplessità che ancora sussistono. Superato lo scoglio dell'articolo 5 con lo stralcio, gli altri sono punti che possono essere approvati dalla Camera dei deputati nel giro di pochi minuti.

G R A S S I N I. Non sono d'accordo con il collega Li Vigni che i problemi da noi sollevati con il noto ordine del giorno debbano necessariamente far parte di un unico provvedimento di legge. Per questo mi sembra che sia di grande importanza sentire il Governo nella persona del ministro Pandolfi e forse, stando sempre ai problemi sollevati con quell'ordine del giorno, anche nella persona del Ministro del tesoro prima di stralciare l'articolo 5.

A proposito di questo articolo condivido almeno una delle osservazioni fatte dal relatore Visentini: è fatto talmente su misura che suscita fastidio. Questo articolo porta evidente una targa che, se non ricordo male, si può trovare in via Piacenza. E sono d'accordo sia con il relatore Visentini che con il senatore Li Vigni che non possiamo per la ragione di Stato della fretta continuare a digerire leggi di cui non siamo convinti nel profondo della nostra coscienza. Sono però dell'avviso che prima di prendere posizione sull'articolo 5 sarebbe importante sentire il Ministro del tesoro — oltrechè quello delle finanze — perchè togliere dal testo quella « targa » potrebbe essere un passo in una direzione che tutti abbiamo auspicato venisse presa.

P R E S I D E N T E. Desidero mettere a conoscenza l'onorevole Ministro, intervenuto in questo momento, di quello che è stato l'andamento della discussione.

Il senatore Visentini ha ribadito le osservazioni contenute in una relazione scritta e le ha illustrate dettagliatamente, ma sostanzialmente ha ripetuto il suo dissenso soprattutto in ordine all'articolo 5, motivandolo anche con argomentazioni che riguardano l'impianto del sistema tributario.

Il senatore Aletti ha sottolineato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, non nascondendo però la necessità di un esame approfondito.

Il senatore Tarabini si è associato alle considerazioni del collega Visentini e si è detto nettamente contrario all'approvazione dell'articolo 5 come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Li Vigni ha espresso altrettanto dissenso in ordine all'articolo 5 aggiungendo poi altre considerazioni per altri aspetti riguardanti, soprattutto, la modifica dell'ex articolo 9, divenuto articolo 10, nel quale non è prevista alcuna decorrenza per la nuova disciplina.

Do ora la parola al senatore Luzzato Carpi.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole Presidente, avevamo già manifestato in Aula le nostre perplessità per il fatto che in questo

disegno di legge — che, se approvato, avrebbe contribuito ad incentivare la Borsa — era stata inserita una disposizione sullo INVIM, non pertinente. La necessità di approvare quest'ultima è nota a tutti, in particolare per le pratiche assai numerose in sofferenza.

L'aver inserito l'articolo 5 dopo aver tolto l'articolo 7 ha reso il disegno di legge anomalo aumentando i dubbi cui sopra facevo cenno. Prima di dare un giudizio definitivo, desidero attendere le spiegazioni che l'onorevole Ministro vorrà cortesemente fornirci. Se queste saranno almeno in parte soddisfacenti, mi riservo di presentare un ordine del giorno. Se il Governo avesse stralciato, per disciplinarlo con un separato provvedimento, anche con un decreto-legge, il problema dell'INVIM avremmo esaminato il disegno di legge al nostro esame con maggiore disponibilità di tempo.

Ora, non siamo d'accordo nel portare avanti in questo modo, cioè così frettolosamente, provvedimenti modificati dalla Camera, anche se la sostanza del provvedimento è stata approvata da tutte le forze politiche democratiche dell'altro ramo del Parlamento.

Prego pertanto il Ministro di volerci fornire dei chiarimenti in ordine all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere alcune osservazioni. Condivido pienamente le argomentazioni del relatore, facendo rilevare che ritornano in questa sede, a distanza di tempo, proposte che erano state avanzate in occasione della riforma tributaria ed in merito alle quali vi era stata una netta posizione di rifiuto da parte del Parlamento. Voglio dire che questo principio delle indicizzazioni venne a suo tempo nettamente rifiutato ed io non posso che associarmi alle preoccupazioni manifestate dal relatore, nel senso che noi introduciamo qui un principio che potrebbe avere delle conseguenze negative. L'articolo 5, così come formulato, mi sembra costituisca un contributo per sgretolare la riforma tributaria nel modo in cui era stata impostata.

Inoltre, non posso che esprimere delle perplessità in ordine all'attuale formulazione dell'articolo 10 nel quale non è prevista alcuna data di applicazione della norma, il che,

come è stato sottolineato dal relatore e dagli altri colleghi, darà sicuramente adito ad un notevole contenzioso e quindi ad azioni in sede giudiziaria che ritengo siano senz'altro da evitare.

Tenete presente che già siamo oggetto di critiche per il modo in cui esercitiamo il potere legislativo, già ci si accusa di fare leggi che non sono chiare e che portano a conseguenze interpretative spesso discordanti, per cui credo che con l'approvazione di questo testo rendiamo ancora un cattivo servizio al buon nome del Parlamento. Con ciò non è che caschi il mondo, però, se cercassimo di approvare i provvedimenti in testi meno criticabili anche dai tecnici del diritto, in questo caso da tecnici del diritto tributario, penso che faremmo una cosa che meriterebbe di essere tenuta in considerazione.

Per quanto riguarda i tempi di approvazione del provvedimento, se lo approvassimo nella mattinata potremmo, nel pomeriggio, inviare all'altro ramo del Parlamento il messaggio; la Camera potrebbe annunciarlo domani in Aula nel testo pervenuto e per martedì prossimo potrebbe approvarlo definitivamente.

Quindi, i tempi per una sollecita approvazione a mio giudizio esistono. Del resto, abbiamo approvato provvedimenti in tempi ancora più ristretti, cioè in poche ore, nell'imminenza di ferie natalizie o estive.

Peraltro, nel caso in cui dovessimo apportare delle modifiche al provvedimento, la Presidenza può senz'altro dare assicurazione, particolarmente al Governo, che in questa eventualità la Commissione si impegnerà per far sì che nella giornata odierna il disegno di legge possa pervenire alla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, mi scuso innanzitutto per il fatto che la mia presenza non è stata assicurata sin dall'inizio della discussione generale del provvedimento, ma è abbastanza noto che il Governo è alle prese con qualche problema di definizione della propria linea di politica economica in coincidenza con gli imminenti incontri con le or-

6^a COMMISSIONE44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

ganizzazioni sindacali dei lavoratori e con i partiti che hanno firmato il documento programmatico.

I punti sui quali la Commissione si è soffermata sono sostanzialmente quelli che la relazione del senatore Visentini ha individuato come punti critici del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di due questioni maggiori; e, tra le minori, di una in particolare, quella che riguarda l'articolo 10 del testo della Camera, là dove è stata soppressa l'indicazione della decorrenza degli effetti della norma. Ma le due questioni di gran lunga più rilevanti, cui accennavo, sono quelle che riguardano l'articolo 5 introdotto dalla Camera e l'articolo 9, da essa modificato, il quale reca un'importante modificazione al criterio di rivalutazione del valore iniziale dei beni ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Comincio dall'articolo 5, il quale deriva da un emendamento proposto dall'onorevole Spaventa ed ha visto il concorso del Governo per quanto riguarda l'introduzione del secondo comma, cioè la limitazione temporale degli effetti della disposizione recata dal primo comma.

Il Governo si rende perfettamente conto del fatto che la materia trattata nel suddetto articolo investe una questione molto importante, la quale riflette i principi dell'ordinamento tributario. Si tratta, in sostanza, di stabilire da un lato se le plusvalenze debbano o meno essere considerate — come avviene nel nostro ordinamento — reddito; e, dall'altro, di stabilire in via specifica se sia o meno opportuno introdurre nell'ordinamento stesso un collegamento a forme di indicizzazione quali quelle qui previste.

È stato aggiunto poi un altro argomento: il testo del primo comma dell'articolo 5 riflette in maniera troppo diretta le caratteristiche di una certa emissione obbligazionaria e sembra perciò una norma con un carattere troppo particolare perchè, attraverso di essa, valga la pena di toccare alcuni principi fondamentali dell'ordinamento tributario. Tali difficoltà erano state viste anche dal Governo, nell'altro ramo del Parlamento, ed è per questo che, col secondo comma, ha cercato di dare efficacia temporale limitata alla di-

sposizione dell'articolo, in modo che la disposizione stessa apparisse più come il frutto di una necessità contingente molto pressante — quella di incrementare forme di provvista finanziaria nel settore dell'edilizia — che non come una norma di carattere generale.

Questo è ciò che il Governo è riuscito a fare alla Camera dei deputati.

Vorrei far presente che qualcosa di simile è accaduto anche in passato, quando si è trattato di introdurre deroghe con i cosiddetti « decreti » del 1968 ed anni seguenti: deroghe a principi generali, che però sono state fatte valere in maniera rigorosamente temporale. Qui c'è il fatto accessorio dell'introduzione nel nostro ordinamento di meccanismi di indicizzazione, e capisco le perplessità manifestate. D'altra parte è noto che il bicameralismo comporta diversità di punti di vista e di approccio ai testi; ed il Governo può, nei limiti del possibile, far valere la sua influenza, ma non sempre può contrastare in maniera più efficace l'espressione di volontà che si manifesta in sede parlamentare.

Quanto all'articolo 9, debbo dire con molta franchezza che questo non sarebbe stato nè troppo bene considerato nè tantomeno approvato dall'altro ramo del Parlamento se non in presenza di forti preoccupazioni sulla questione di legittimità costituzionale dell'INVIM, che, com'è noto, è già stata affrontata, ma non ancora decisa, dalla Corte costituzionale. Io, senza aggiungere altro a quanto ho già detto alla Camera, devo qui confermare che le preoccupazioni sono forti. In altre parole, il congegno che era previsto nell'originario articolo d'iniziativa governativa non sembra più risultare sufficiente a scongiurare preoccupazioni circa la legittimità costituzionale dell'INVIM: la Camera si è fatta carico di tale preoccupazione ed ha ritenuto di modificare il testo come un estremo tentativo — sottolineo l'aggettivo « estremo » — di evitare una pronuncia di incostituzionalità per la suddetta imposta. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore quando afferma che il principio del 4 per cento annuo — 3 originariamente, nella legge delega di riforma tributaria — è un principio che venne dettato allora non da intenti di risarcimento per fatti monetari che interveni-

vano, o sarebbero intervenuti, ma come una forma di esenzione; cioè il legislatore ritenne allora che quando l'incremento di valore fosse al di sotto di un certo livello non si facesse luogo ad imposta. Questo era il significato del 3, e poi del 4, per cento. Oggi la misura del 10 per cento risponde ad un altro scopo, e ciò risulta evidente quando si pensi che è alternativa rispetto a quella più limitata originariamente proposta dal Governo e poi confermata dal voto del Senato. Quindi, da un punto di vista sistematico, la norma introdotta dalla Camera si presta a questa obiezione di fondo.

D'altra parte, nella urgenza e nella necessità di trovare una formula che valesse meglio a garantire l'apparato legislativo dell'INVIM davanti alle obiezioni che si è udito avanzare in materia di legittimità costituzionale della imposta stessa, la preoccupazione ha portato ad utilizzare uno strumento a disposizione, cioè quello rappresentato dal lavorare sul 4 per cento, elevandolo al 10 per cento e mutandone anche il significato; e questa è la debolezza della soluzione escogitata.

Per l'articolo 10, l'argomentazione addotta dall'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda l'abolizione dell'inciso « con effetto dal 1° gennaio 1977 » era la seguente: il non sancire un principio di decorrenza temporale implica che si applichino le regole generali per quanto riguarda l'efficacia delle disposizioni. Era quindi sembrato un intento, direi, piuttosto di chiarificazione che non di maggiore incertezza, come invece è stato considerato sia nella relazione Visentini sia nelle osservazioni dell'onorevole Presidente

Ho cercato, in conclusione, di dare alcune spiegazioni sul come si sono apportate le modificazioni da parte della Camera dei deputati. Ho un'ultima osservazione da aggiungere: mi rendo conto perfettamente, come dicevo, del fatto che il sistema bicamerale serve appunto perchè un ramo del Parlamento possa correggere le determinazioni dell'altro; non esiste una regola la quale stabilisca che la rilettura di un testo debba effettuarsi una sola volta, anzi...

LI VIGNI. Specie quando il testo è un altro.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Esatto. Quindi non pongo limitazioni: ho solo il dovere di far presente che, ai fini dell'INVIM, l'unica possibilità che rimane, secondo la prudente valutazione del Governo — sottolineo la parola « prudente », perchè ho cercato di esercitare soprattutto la prudenza nel valutare ciò che mi veniva riferito — la unica soluzione che ci si offre è quella dell'approvazione entro domani del testo, eventualmente modificato, da parte dell'altro ramo del Parlamento. Un'approvazione nella settimana ventura, a mio giudizio, non verrebbe a scongiurare possibili preoccupazioni di legittimità costituzionale dell'INVIM.

LI VIGNI. Se il testo venisse approvato per la parte riguardante l'INVIM così com'è?

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Lascio la questione alla responsabilità del Parlamento.

LI VIGNI. Un'approvazione dell'articolo 9 nel suo testo attuale, *obtorto collo*, porrebbe fine ad ogni problema?

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Per quanto mi è dato di conoscere, è solo l'intervento di una legge come tale che può interrompere una certa procedura in corso.

GRASSINI. Non possiamo stralciare l'articolo 9?

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Ho il dovere di riferire elementi che constano ad una certa valutazione, molto obiettiva e spassionata. Ciò detto non ho argomenti da aggiungere: nessuno. Il testo può essere con tutta tranquillità emendato.

Vorrei solo rivolgere una preghiera alla Commissione: se modifiche debbono essere apportate, lo siano subito, in modo che sarà mia cura esperire un estremo tentativo per vedere le residue possibilità di approvazione entro questa settimana. Quello che conta è la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e questo è problema che riguarda il Go-

verno, non la Commissione; d'altra parte il Governo stesso ha iniziativa legislativa e quindi intrattiene normali rapporti con le Presidenze delle due Assemblee, per cui vorrei togliere ogni preoccupazione alla Commissione circa la pendenza di scadenze iugulatorie o altro: la Commissione è perfettamente libera di approvare il provvedimento quando crede. Però, se si formasse una opinione prevalente, come dicevo, pregherei che fosse espressa il più sollecitamente possibile, in modo che anche l'altro ramo del Parlamento possa procedere all'approvazione del testo, spero definitivo, alla luce delle considerazioni più approfondite svolte da questo ramo.

V I S E N T I N I , *relatore alla Commissione.* Devo rilevare, sempre con spirito di amicizia e collaborazione — credo sia superfluo dirlo — ma anche di tutela delle mie convinzioni e di questioni che giudico di principio e gravi (come è quella di cui all'articolo 5), che il problema relativo all'articolo 10 è molto spiacevole. O si dice onestamente che la decorrenza è dal 1° gennaio 1975, cioè dalla prima applicazione dell'INVIM, come nel testo governativo originario, o, altrettanto onestamente, si stabilisce come termine il 1° gennaio 1977, come aveva indicato il Senato. La via peggiore è quella della non soluzione e dell'ambiguità. Questa via sarebbe spiacevole, come ha osservato efficacemente il senatore Li Vigni.

Per l'articolo 9, ex 8, relativo all'INVIM, per il quale sono state manifestate preoccupazioni d'urgenza (che non sussistono per il resto, in quanto comunque la legge dovrebbe essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno), la questione è più di forma, anche se con qualche riflesso sostanziale. Contrariamente alla volontà del legislatore di allora, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati dà l'impressione che quel 4 per cento fosse stato previsto in relazione all'inflazione, mentre invece esso rappresentava una quota minima sulla quale si riteneva non applicabile l'imposta. Confondendo le due cose, si turba la natura del sistema, che viene ad

essere deformato. Sarebbe certo preferibile mantenere ferma per tutti gli anni la detrazione del 4 per cento, introducendo una ulteriore speciale detrazione del 6, dell'8 o del 10 per cento per gli anni dal 1973 al 1979. Comunque non è un problema di sostanza.

La cosa grave, ripeto, è quella di cui all'articolo 5. Mi fa piacere prendere atto che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati non è stato d'iniziativa del Governo, però sta di fatto che il Governo non si è opposto alla modifica. Il ministro Pandolfi ci ha ora dichiarato che, nella convinzione che l'emendamento avrebbe negativamente toccato principi dell'ordinamento tributario, ha cercato di porre dei limiti. A mio parere, però, i limiti temporali di cui al secondo comma non sono sufficienti, perchè comunque si crea un pesante precedente. Cosa avverrebbe in questa materia se la norma venisse estesa ai depositi bancari? L'assunzione e la rilevanza a fini fiscali di una qualsiasi indicizzazione non può che essere estremamente pericolosa. Inoltre la norma è troppo chiaramente diretta a servire per un caso specifico, che si vuole favorire. A mio giudizio, ripeto, l'articolo 5 deve essere soppresso.

Si è parlato dei motivi d'urgenza che dovrebbero indurre ad accettare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. A parte il fatto che tali motivi non debbono comunque portare a commettere errori gravi, essi possono essere benissimo superati. Stamattina possiamo approvare il provvedimento senza l'articolo 5, o anche emendando l'articolo 9 (ma non è una necessità assoluta); il Presidente ci ha assicurato che nel pomeriggio lo trasmetterà alla Camera dei deputati, che potrebbe riunirsi domani mattina. Inoltre, in materia di INVIM il Governo potrebbe — e sarebbe stato un bene lo avesse fatto fin dall'inizio — legiferare per decreto.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo e secondo comma dell'articolo 1 non sono stati modificati.

6^a COMMISSIONE44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 6, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi ».

LI VIGNI. La modifica è subordinata al mantenimento o meno dell'articolo 5. Ritengo pertanto che l'esame dell'articolo 1 debba essere per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'esame del terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati è accantonato.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati. Do lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Se nella dichiarazione è stato omissivo soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

LI VIGNI. Nel resoconto sommario della Camera dei deputati questa modificazione non risulta.

PRESIDENTE. Dobbiamo però ritenere che sia giusto il messaggio e che sia stato compiuto un errore nel resoconto sommario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

Il primo comma dell'articolo 3 non è stato modificato. Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 e percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

E approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Ai fini delle imposte sul reddito non costituisce reddito imponibile la variazione del valore capitale delle obbligazioni fondiarie emesse, con clausola di adeguamento monetario del capitale e con scadenza non inferiore ai cinque anni, dagli istituti e sezioni esercenti il credito fondiario, semprechè tale variazione risulti non superiore alla metà della variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e del credito.

La disposizione del comma precedente si applica alle obbligazioni emesse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6ª COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

LI VIGNI. Propongo lo stralcio di questo articolo.

VISENTINI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra più opportuno un emendamento soppressivo.

GRASSINI. Mi associo alla proposta di stralcio del senatore Li Vigni.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte, una di soppressione e una di stralcio dell'articolo 5. Lo stralcio, se accolto, verrebbe a costituire poi un disegno di legge autonomo.

Credo che la Commissione concordi nel porre prima in votazione la proposta di stralcio per il suo carattere in un certo senso pregiudiziale. Se lo stralcio fosse approvato sarebbe naturalmente superato il problema della soppressione o meno dell'articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 5 presentata dal senatore Li Vigni.

È approvata.

L'articolo 6 e l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati (ex articoli 5 e 6 nel testo approvato dal Senato) non sono stati modificati.

Il primo comma dell'articolo 8 (ex articolo 7) non è stato modificato.

Do lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

L'aliquota indicata nei commi precedenti è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società che

ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il quarto comma dell'articolo 8, corrispondente al terzo comma dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 9 (ex articolo 8) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso è elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione d'anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979.

Se il presupposto di applicazione dell'imposta si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonchè agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa ».

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Onorevole relatore, posso chiederle di rinunciare all'emendamento che intendeva proporre?

VISENTINI, *relatore alla Commissione*. Vi rinuncio senz'altro.

6ª COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (14^a dicembre 1977)

LI VIGNI. Noi votiamo a favore sulla base delle considerazioni e delle dichiarazioni fatte dal Ministro, pur mantenendo le riserve che abbiamo espresso. Ripeto la raccomandazione che ho già fatto nel mio intervento in discussione generale: poichè si avvarranno di queste agevolazioni anche coloro che avrebbero dovuto presentare una denuncia e non l'hanno fatto, i controlli fiscali siano particolarmente severi nei loro confronti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i primi due commi dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma dell'articolo 9, corrispondente al secondo comma dell'articolo 8 nel testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 (ex articolo 9) nel testo modificato dalla Camera dei deputati

Art. 10.

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

GRASSINI. Propongo che sia ripristinato il testo approvato dal Senato all'ex articolo 9.

PANDOLFI, *ministro delle finanze.* Il Governo si rimette alla Commissione.

VISENTINI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole al ripristino del testo

approvato dal Senato, ma mi rimetto anch'io alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Grassini, tendente a sostituire l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati con l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato, di cui do lettura:

« Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 (ex articolo 10) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 (ex articolo 11) non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente

6^a COMMISSIONE44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Questo articolo corrisponde all'articolo 12 approvato dal Senato, rispetto al quale contiene soltanto due modifiche di puro coordinamento — cioè il riferimento agli articoli 7 (primo comma) e 6 (secondo comma), anzichè 6 e 5 — resesi necessarie in seguito all'introduzione, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo 5 che ha provocato un cambiamento nella numerazione degli articoli.

Ora, avendo noi stralciato l'articolo 5, occorre ripristinare, in sede di coordinamento, nel testo dell'articolo 14, il riferimento agli articoli 6 e 5 già contenuto nell'articolo 12 approvato dal Senato.

Do pertanto lettura dell'articolo 14 nel testo coordinato:

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 15 (ex articolo 14) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora nuovamente lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che era stato accantonato:

« Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 6, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi ».

La modifica introdotta in questo comma dalla Camera dei deputati, cioè il riferimento all'articolo 6 anzichè all'articolo 5, era subordinata al mantenimento dell'articolo 5.

Occorre pertanto anche in questo caso ripristinare, in sede di coordinamento, il riferimento all'articolo 5 già contenuto nel testo approvato dal Senato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo coordinato:

« Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi ».

6^a COMMISSIONE44° RESOCONTO STEN. (14¹ dicembre 1977)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo coordinato.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LUZZATO CARPI. Lo stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati è valutato positivamente dal Gruppo socialista, che esprime parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni testè approvate, con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere nuovamente modificata.

È approvato.

« Arrotondamento degli importi ai fini della applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto » (1020) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il titolo stesso spiega praticamente la portata del provvedimento. Si tratta di consentire che vengano fatti arrotondamenti alle ultime tre cifre degli importi delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto, del resto, dalla legge 27 marzo 1976 n. 65 e dal decreto-legge n. 853 del 1976. Con questo provvedimento gli arrotondamenti verrebbero estesi a tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei red-

diti, nelle dichiarazioni di IVA, alle commissioni spettanti alle banche delegate al pagamento dei tributi, al rimborso delle somme da riportare a credito, nonchè alle rettifiche e accertamenti di imposta espletati negli uffici distrettuali delle imposte dirette e negli uffici IVA. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei sostituti di imposta è previsto che l'arrotondamento sia effettuato mediante il troncamento delle ultime tre cifre.

Credo che non vi sia bisogno di sottolineare l'utilità, ai fini del servizio (e soprattutto dell'utilizzo degli impianti meccanografici), della proposta presentata dal Governo; pertanto mi permetto di chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Sono d'accordo con quanto ha testè detto il Presidente, perchè si tratta in effetti di una normativa che tende a snellire le procedure, a semplificare il lavoro degli uffici e a realizzare una maggiore economicità di certe operazioni.

Per queste ragioni, il nostro Gruppo esprime parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

È approvato.

Art. 2.

L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;

b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato allo erario;

c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.

Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

È approvato.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto.

È approvato.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31.

È approvato.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio** » (888)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio ».

Ricordo che questo provvedimento era stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente e che il 23 novembre, dopo averne iniziato l'esame, abbiamo richiesto alla Presidenza il trasferimento in sede deliberante, che è stato concesso il 7 ultimo scorso.

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, vorrei sapere se si intende discutere il presente disegno di legge nella mattinata.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo chiede un rinvio della discussione del presente provvedimento, facendo presente la necessità di approfondire la portata e gli effetti di una direttiva comunitaria approvata l'altro ieri sulla materia.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta avanzata dal Governo, poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI